



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 41 DEL 30-09-2014**

**OGGETTO:** Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2014.

---

L'anno Duemilaquattordici il giorno Trenta del mese di Settembre alle ore 17:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO CIVIERI VIRNA	RIGHETTINI ROBERTO CAPUCCINI GIULIANA ELENA PAOLO
Presenti: 8	Assenti: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **BIGNONE ALBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **SGANZERLA ALICE**, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

**N. 41/C.C. del 30-09-2014**

**OGGETTO:** Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2014.

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»*

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;*

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

*«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».*

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

*«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione*

*del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

**«Art. 7 - Regolamenti.**

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»*

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore unico dei Conti prot. n° 0012546 del 30/09/2014;

UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

CON VOTI favorevoli n° 8 (otto) resi all'unanimità da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F. che consta di n. 9 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. è stabilita nella seguente misura: 0,8% (0,8 per cento);
- 3) di stabilire inoltre che l'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- 4) di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi


sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n° 8 (otto) resi all'unanimità da n° 8 (otto) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,


**Delibera**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. BIGNONE ALBERTO)



IL PRESIDENTE  
(SGANZERLA ALICE)





**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia


Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

**N. /C.C. del**


**OGGETTO:** Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F. e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2014.

---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
(VENTURINI NADIA)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
(VENTURINI NADIA)



# COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

(Provincia di Brescia)

## REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 41 del 30 SET. 2014

### SOMMARIO

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	1
ART. 2. SOGGETTO ATTIVO.....	1
ART. 3. SOGGETTI PASSIVI.....	2
ART. 4. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA.....	2
ART. 5. ESENZIONI .....	2
ART. 6. VERSAMENTO .....	3
ART. 7. DECORRENZA.....	3
ART.8 TUTELA DATI PERSONALI	
ART. 8. RINVIO.....	3

#### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui:
  - all'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge 27.12.2006 n. 296;
  - all'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;
  - all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 n. 23, come modificato dal Decreto Legge 16 del 02.03.2012, convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

#### Art. 2. Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Toscolano Maderno, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 3. Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Toscolano Maderno alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 4. Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente.
2. A decorrere dall'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella seguente misura: 0,8% (0,8 per cento).
3. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

### **Art. 5. Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila).
2. Il comune può stabilire una diversa soglia di esenzione tramite la deliberazione annuale con la quale viene determinata, annualmente, l'aliquota addizionale.
3. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13.08.2011, come modificato dalla legge di conversione 148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

### **Art. 6. Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.

### **Art. 7. Decorrenza**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006,

entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni nella misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.
3. Unitamente alla delibera di approvazione il presente regolamento viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 8. Tutela dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 9. Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.



# COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Verbale del Revisore dei Conti n. 2TG/2014

## PARERE SULLO SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE INERENTE L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Toscolano Maderno

### PRESO IN CARICO ED ESAMINATO

in data 29.09.2014 lo schema di delibera del Consiglio Comunale inerente l'istituzione dell'addizionale IRPEF e del relativo regolamento,

### VISTO


- a) l'art. 239 del DPR 267/2000 (TUEL) come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) del DL 174/2012, convertito con Legge 212 del 7 dicembre 2013,
- b) il comma 16 dell'art. 53 della Legge 388/2000 che prevede che i regolamenti sulle entrate affinché producano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, siano deliberati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione,
- c) che detto termine per l'anno 2014 è il 30.09.2014 come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014,

### CONSIDERATO CHE

- Lo schema di Bilancio Preventivo per l'anno 2014 risulta approvato dalla G.C. con deliberazione n. 85 del 10.06.2014 e risulta presentato al C.C. in data 24.06.2014 e non successivamente discusso e approvato;
- Il Consiglio Comunale ha successivamente determinato con delibera n. 23 del 29.07.2014 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL D.Lgs. n. 267/2000 che dovrà essere approvato dal C.C. entro 90 gg.
- In data 02.09.2014 la Giunta Comunale con delibera n. 149 ha approvato lo schema di Bilancio Preventivo 2014;
- Che con mia nota in data 29.09.2014, ho indicato la necessità di provvedere all'approvazione del regolamento de qua entro il 30.09.2014, affinché fosse possibile conservare lo stanziamento conseguente nel Bilancio 2014, in considerazione del fatto che la Legge dispone che le aliquote e i regolamenti dei tributi hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno solamente nel caso in cui questi vengano approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

### EVIDENZIATO

- che il regolamento prevede una soglia di esenzione ad Euro 20.000,00 e che sarà richiesta l'applicazione dell'aliquota unica dello 0,8% (8 per mille),





# COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

- che la previsione di gettito conseguente appare coerente con gli stanziamenti dell'approvando Bilancio di Previsione 2014, secondo i dati Ministeriali disponibili;

Ciò detto e precisato

## ESPRIME

parere FAVOREVOLE allo schema di delibera del Consiglio Comunale inerente l'istituzione dell'Addizionale IRPEF e del relativo Regolamento.

Toscolano Maderno, 29.09.2014

Il Revisore dei Conti

dott. Germano Tommasini

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.

n° 41 del 30 SET. 2014



ALLEGATO B



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 41/C.C. del 30-09-2014**

**OGGETTO:** Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F. e determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2014.

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, 14 OTT. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Edj FABRIS)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 30-09-2014, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Toscolano Maderno, 30/09/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Alberto BIGNONE)